



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 – 14 GENNAIO 2022

Riunione del giorno 12 gennaio 2022

18.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:

- Sig.ra Annalisa NAPOLI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente.
- Avv. Tullio Cristaudo - Componente Estensore

all'udienza del 12 gennaio 2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 14.21.22 del 24 ottobre 2021 a carico di:

NAPOLI ANNALISA per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio U.S. Comunità Gravina A.S.D. per la stagione sportiva 2021/22, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza formalizzato con la lettera raccomandata del 13.09.2021 per la ripresa degli allenamenti nonché provveduto allo svolgimento della visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22, come da atto della conclusione delle indagini del 19 ottobre 2021 ritualmente notificato.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando l'incolpata per l'udienza del 12 gennaio 2022.

Per la Procura sono presenti il Procuratore Federale Avv. Andrea Gentile, l'indagata Annalisa Napoli ed il suo difensore Avv. Jacopo Torrisi.

Il Procuratore illustra l'atto di deferimento rilevando quale circostanza attenuante per la quantificazione della sanzione da irrogare che, successivamente all'atto di deferimento, in data 10.11.2021 l'atleta Annalisa Napoli ha provveduto a trasmettere alla società U.S. Comunità Gravina A.S.D. il certificato medico attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica tale da consentire alla stessa società il regolare tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva 2021/22; conclude pertanto per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpata Annalisa Napoli e per l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

L'Avv. Jacopo Torrisi illustrando la difesa si riporta integralmente alla memoria difensiva depositata e chiede il proscioglimento per Annalisa Napoli

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dà lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dall'esposto del sodalizio U.S. Comunità Gravina A.S.D., tramite il Presidente pro-tempore, Sig. Pietro Calanna, che denunciava alla Procura Federale Fipav la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Napoli Annalisa per la violazione delle norme del vincolo e dei principi generali di lealtà e probità sportiva, in quanto la predetta atleta, benché regolarmente tesserata con il sodalizio U.S. Comunità



Gravina A.S.D. per la stagione sportiva 2021/22, non ha partecipato agli allenamenti per la ripresa dell'attività agonistica e non ha provveduto a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione di idoneità agonistica per lo svolgimento della pratica sportiva per la stagione sportiva 2021/22.

A sostegno dell'esposto il sodalizio allegava la lettera raccomandata del 13.09.2021 inviata all'atleta Napoli Annalisa con la quale sollecitava la tesserata a partecipare alla ripresa dell'attività agonistica ed a provvedere all'acquisizione della certificazione medica di idoneità allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione 2021/22 e la richiesta di sospensione della omologa del tesseramento formalizzata in data 04.10.2021. I fatti contestati dalla Procura Federale risultano essere documentalmente accertati e tali da derivarne adeguata sanzione nei confronti dell'incolpata.

Questo Tribunale ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti, ed i tesserati in genere, sono sempre tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio presso il quale sono vincolati e di inoltrare allo stesso la certificazione medica di idoneità sportiva.

Ed infatti lo status di tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato medico di idoneità sportiva.

La difesa proposta da Annalisa Napoli non coglie nel segno laddove afferma che non essendosi perfezionato il tesseramento dell'atleta con la società U.S. Comunità Gravina A.S.D. per la stagione sportiva 2021/22 non possono esservi violazioni a carico della stessa atleta.



Invero l'atleta Annalisa Napoli è vincolata con il sodalizio U.S. Comunità Gravina A.S.D. e la normativa federale impone alle società, in caso di mancata produzione del certificato medico di idoneità sportiva, la richiesta di sospensione della omologa del tesseramento, così come avvenuto correttamente, nel caso di specie, il 04.10.2021, salvo procedere in data 10.11.2021, a seguito della consegna del certificato medico da parte dell'atleta, al rinnovo del suo tesseramento per la stagione sportiva 2021/22 per la predetta società .

All'invio da parte della società U.S. Comunità Gravina A.S.D. con lettera raccomandata del 13.09.2021 (regolarmente ricevuta tant'è che nessuna contestazione in merito a tale ricezione vi è stata da parte della difesa) non ha fatto seguito la disponibilità dell'atleta Napoli Annalisa di partecipare agli allenamenti previsti dalla società per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2021/22, né a trasmettere il certificato medico di idoneità sportiva

La circostanza che soltanto in data 10.11.2021, come comunicato con PEC alla Procura Federale dal sodalizio U.S. Comunità Gravina A.S.D., e dopo che era già stato disposto il deferimento, la signora Annalisa Napoli si sia presentata presso la sede sociale consegnando la regolare certificazione medico sportiva (in possesso della stessa atleta e con scadenza 19.09.2022 e mai prima consegnata, tanto da far richiedere in data 04.10.2021 la sospensione dell'omologa del tesseramento dell'atleta vincolata per la U.S. Comunità Gravina ASD per la stagione sportiva 2021/22) può essere valutata solo quale attenuante ai fini della sanzione disciplinare da irrogare.

Ed anche le trattative di trasferimento ad altra società, illustrate dalla difesa, non colgono nel segno stante, si ripete, la prova documentale delle violazioni regolamentari poste in essere dall'atleta Annalisa Napoli, che fino a quando risulta vincolata con la società U.S.



Comunità Gravina A.S.D., è obbligata sia a rispondere alla convocazione per l'attività agonistica che a consegnare il certificato di idoneità agonistica valido.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare la tesserata Annalisa Napoli con la sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Roma, 13 gennaio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 gennaio 2022